



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai Signori Magistrati

Dott. Guido ROSA - Presidente est.-

Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-

Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 2 aprile 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1829 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2025, vertente

TRA

INPS elettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria
Carla Attanasio, per procura generale alle liti n. 37875/7313 del 22.03.24, per rogito
del Notar Roberto FANTINI di FIUMICINO, elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura METROPOLITANA sita nella sede provinciale di Roma, via Cesare
Beccaria, 29

Appellante

E

BONFILI CLEOFE rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA SRL, in
persona del legale rappresentante avv. Francesco Elia, titolare del contratto di
mandato professionale (artt. 24 e 25 Dlgs n. 96/2001), che agisce mediante l'avv.
Francesco Elia quale socio professionista, e, disgiuntamente e/o congiuntamente,
dall'avv. Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio
Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n. 6, giusta mandato in calce al presente
atto per la società professionale, ed in calce al ricorso di prime cure per l'avv.
Daniela De Salvatore,

Appellato

Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1668/2025
pubblicata in data 6.5.2025

Conclusioni delle parti come in atti



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il ricorso di primo grado Bonfili Cleofe, titolare della pensione INVCIV n.07479701, trasformata in assegno sociale ex art. 19 L. n.118/1971, adiva il Giudice affinché venisse dichiarata e accertata l'inesistenza dell'indebito pari ad euro 4.559,61 che l'INPS riteneva, come emerge dalla nota del 26 settembre 2023, essersi originato dalla erogazione di importi non dovuti, avendo la Bonfili goduto di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge, relativamente al periodo 1 gennaio 2022- 31 luglio 2023.

Argomentato sulla illegittimità della richiesta chiedeva al Giudice adito di dichiarare non dovuto il quantum richiesto.

Si costituiva in giudizio l'INPS resistendo alla richieste confermando la piena legittimità del proprio operato.

Con la sentenza gravata il Tribunale ha così statuito: << In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma richiesta dall'INPS quale indebito per l'importo di euro 4.559,63; Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi>>.

Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso sulla scorta delle seguenti argomentazioni: <<...In primo luogo, la somma richiesta non risulta ripetibile in forza della normativa che disciplina la materia delle "Prestazioni indebite". Invoca a ragione l'applicazione dell'art. 52 della legge 88 del 1989 che al primo comma prevede "Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere rettifiche dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione". Al secondo comma stabilisce poi "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state rimosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato". L'articolo 52 deve essere interpretato in base all'articolo 13 comma Legge 412/1991 – norma di interpretazione autentica – che recita "Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite". Si ritiene che la ricorrente abbia ritenuto un comportamento rispettoso delle regole in materia e non abbia commesso alcuna irregolarità che potesse trarre in errore l'Istituto resistente. Le spese seguono il principio della soccombenza>>.

Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo l'INPS, lamentando in buona sostanza l'errata affermazione di irripetibilità delle somme erogate dall'INPS a fronte dell'indiscusso superamento della soglia reddituale.

La Bonfili si è costituita in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.



L'appello è fondato e deve essere accolto.

Già in sede di memoria di costituzione l'INPS aveva evidenziato come la Bonfilii pur allegando di aver presentato annualmente le dichiarazioni dei redditi, nulla aveva dedotto in ricorso in ordine al momento dell'avvenuta presentazione (Unico 2022 presentato 14.10.23) nè aveva prodotto i modelli reddituali (RED) presentati all'Ente, documenti che, alla luce della nuova disciplina (art.35, co. 8, d.l. n. 207/2008, conv. in legge n. 14/2009; art. 13, co.6, lett. c), d.l. n.78/2010, conv. in legge n.122/2010, ha inserito, nell'art. 35 del d. l. n. 207/2008, il comma 10 bis), rappresentano gli unici strumenti mediante i quali il beneficiario di prestazioni adempie annualmente all'obbligo comunicativo imposto dalla legge in ordine alle verifiche reddituali.

E' ben vero che, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile: in altri termini, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020. Nello stesso senso Cass. n. 13915 del 20/05/2021).

Nello specifico, la richiamata pronuncia n. 13915/2021 ha espressamente affermato che *"In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 - , la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art. 3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento"*.

Le norme che regolano il recupero del debito assistenziale sono, pertanto, speciali rispetto all'art. 2033 c.c. e, in sostanza, limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione assistenziale, restando esclusa la ripetizione delle somme in precedenza corrisposte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19638 del 01/10/2015). Inoltre, rispetto alla generale regola civilistica della ripetibilità, la disciplina del recupero delle prestazioni assistenziali rappresenta un sottosistema fondato sull'opposta regola della tendenziale irripetibilità, almeno quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.

Dunque, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione



assistenziale non era dovuta, trovando applicazione le norme sopraindicate - ed indicate dal gravame, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.

L'indebito assistenziale dovuto alla carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, a meno che l'*accipiens* non versi in dolo, comunque non configurabile in ipotesi di mera omissione di comunicazione dei dati reddituali che l'INPS già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).

Alle richiamate regole generali del "sottosistema" va aggiunto, in tema di onere della prova, quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 18046 del 2010.

Spetta al percettore l'onere di provare l'esistenza del diritto a conseguire nella sua interezza la prestazione contestata, nel senso che ove l'*accipiens* chieda, come nel nostro caso, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli in sostanza deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall'Istituto convenuto, e quindi ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.

Afferma la Suprema Corte che deve attribuirsi interamente a carico del pensionato, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, evidenziando, in particolare, nell'ambito più generale delle azioni di accertamento negativo, la peculiarità dell'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto pagato trattandosi di azione mirata a fare accertare l'inesistenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da controparte e quindi del diritto dell'attore di trattenere quanto ricevuto (Cass. Sez. Un. n. 18046 del 04/08/2010 cit.).

Trattasi di principio che deve trovare applicazione anche nel caso di specie, e che conduce all'accoglimento dell'appello.

Con l'entrata in vigore dell'art. 35, comma 10 bis, per effetto dell'art. 13, co.6, lett. c), d.l. n.78/2010, conv. in legge n.122/2010, l'accertamento del requisito reddituale, anche per le prestazioni assistenziali, deve essere condotto alla stregua dell'art. 13, comma 2, L. 412/91 e nei limiti ivi stabiliti.

Acquisito e verificato il dato reddituale reso disponibile dall'Amministrazione finanziaria (ovvero, negli altri casi, mediante comunicazione del Modello Red, in ipotesi di soggetto non tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero ove non abbia effettuato l'integrale dichiarazione) l'INPS può procedere al recupero dell'indebito con l'esclusivo limite dei termini decadenziali previsti dal citato art. 13, comma 2 (cioè 2 anni).

L'ipotesi di indebiti determinati da motivi reddituali (non, quindi da errori dell'INPS), impone all'INPS di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.



Tra i redditi da considerare, la normativa distingue tra quelli conosciuti direttamente (mediante presentazione dei modelli REd, Casellario pensioni) e quelli conosciuti indirettamente dall'Istituto (in ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi, non appena i dati fiscali vengano resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato i dovuti controlli/liquidazione).

Nel caso in esame sostiene l'INPS che la appellata non avesse il requisito reddituale necessario alla maturazione del diritto alle maggiorazioni di cui invece ha indebitamente fruito.

Per l'anno 2021 il limite di reddito per accedere alle maggiorazioni è di € 8.469,63; mentre il reddito dichiarato con modello unico presentato il 14.10.2022 è di €. 16.496,00 (all.3 memoria I grado).

Per l'anno 2022 il limite di reddito per accedere alle maggiorazioni è € 8.603,66; mentre il reddito dichiarato con 730 presentato l'17.11.2023 è di € 12.999,00 (all.4 memoria I grado).

Pertanto, considerando le predette date di presentazione del modello Red e dichiarazioni reddituali per gli anni di imposta-2021-2022, appare evidente che l'Ente ha legittimamente richiesto l'indebito tempestivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, L. 412/91.

Il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (in tal senso, Cass. n. Pagina 8 di 11 953/2012, ma anche Cass. n. 1228/2011 e Cass. n. 18551/2017; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 15039/2019; Cass. n. 18615/2021).

Considerato che l'azione di recupero dell'Ente deve iniziare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato acquisito il dato reddituale completo (modello Red), chiaramente il provvedimento di indebito del 26.9.23 è legittimo.

Nessun dubbio può porsi sulla tempestività del provvedimento di recupero in ordine alle altre annualità, considerato che la dichiarazione dei redditi più risalente (anno 2021) è stata presentata il 14.10.2022.

Del resto questa Corte in più occasioni ha fatto applicazione del principio contenuto nell'ordinanza della Suprema Corte n. 16767/24 dove si legge, per quanto interessa: <<Ne consegue che la questione che attiene alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori I.N.P.S. e quindi alla sfera della non ripetibilità ma soggiace invece alla regola della ripetibilità da effettuare nel termine decadenziale stabilito dal citato art. 13 comma 2. La ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico>>.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

P. Q. M.



La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, respinge la domanda presentata da Bonfilii Cleofe in prime cure. Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'INPS delle spese del doppio grado che si liquidano, per il primo in € 1.300,00 e per il secondo in €1290,00 oltre 15% per spese generali iva e cpa.

Roma, 2.4.2026

Il Presidente est
Dott. Guido Rosa

